



COMUNE DI CATENUOVA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) TARI 2021

Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA. L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99. Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e all'aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1" schema tipo PEF utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
- Alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.

All'allegato A "Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021" indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

dove:

- ΣTVa è la somma delle componenti di costo variabile;
- ΣTFa è la somma delle componenti di costo fisso.
- $a = \text{anno } 2021$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \text{ exp} - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \text{ exp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi⁴

relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;

- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1,0,4]$;
- $RCTV,a$ è la componente a congruaggio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a congruaggio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018- 2021” integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffario relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- $COVTV$ di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID 2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
- $COSTV$ è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).

- $RCNDTV/r$ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, r' rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3. Questa componente ($RCNDTV$), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.
- $RCUTV,a$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- La quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\Sigma TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Di conseguenza vengono redatti i pef grezzi dal gestore e dal Comune, ognuno per i rispettivi costi di competenze come rappresentati nei modelli allegati.

Composizione dei costi di servizio

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e congruaggio relativo ai costi variabili 2019 e 2020
- Componente per costi previsionali COVID 19
- Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate
- Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze non domestiche 2020
- Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

Costi Fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a congruaggio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.
- Componente per costi previsionali COVID 19
- Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto dall'autorità unitamente alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e comune a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettifiche sono riferite a tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio.

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in:

- Costi operativi di gestione (CG)
- Costi Comuni (CC)
- Costi Uso del capitale (CK)

Per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 6 comma;

6.5 MTR 443/2019/R/rif. e secondo l'art.1 comma1.1 punto a della delibera del 24 novembre 2020 n.493/2020/R/RIF. con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 2020 e 0,10% per il 2021.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento(a-2)(art.6comma6.2MTR443/2019/R/rif).

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell'IVA in detraibile sono indicati nei seguenti centri di costo:

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG	
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ 16.928,00
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 59.550,00
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 171.978,00
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 114.572,00
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 8.318,00
COSTI COMUNI CC	
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 34.942,00
CGG costi generali gestione	€ 59.842,00
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ 0,00
CO oneri finanziamento	€ 18.994,00
COSTI USO DEL CAPITALE CK	
Ammortamenti	
Accantonamenti	29.725,00
Remunerazione su capitale	
Remunerazione su investimenti	
TOTALE	
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	-€ 0,00
RECUPERI CONAI	-€ 0,00

Coefficienti da proporre all'Ente territorialmente competente

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (Appendice 2 – Deliberazione 31/10/2019 n.443/2019/2019/RIF), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui si è proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (PEF).

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di temperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione avviene in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.3 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- **rpi_a** è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- **X_a** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **QL_a** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- **PG_a** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

In base alle disposizioni dell'autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta).(art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF2021 risultano i seguenti:

VALORE PG = 0,00%

VALORE QL = 0,00%

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro p_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,5%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
p_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,2%
$(1 + p_a)$	Coefficiente	1,012

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato rispettato essendo il limite

$(1 + p_a) = 1,012$ ed il rapporto $(T_a)/(T_{a-1})$ pari a **0,9369**

[X] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

[] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo della presente relazione.

VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_{a-1}}{\sum TV_a} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$369.971,00 \text{ €} / 446.664,00 \text{ €} = 0,82$$

[X] valore limite rispettato: la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

[] valore limite superiore 1,2: La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€

[] valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

€ -

Costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio. Fermo restando l'applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti.

$$CO_{IV} = 0$$

$$CO_{IF} = 0$$

L'ente ha la facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costi di natura previsione $COI_{TV, \alpha}^{EXP}$ e $COI_{TF, \alpha}^{EXP}$ nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

In linea con le indicazioni espresse al punto precedente, l'Ente non individua obiettivi specifici da conseguire in relazione alle componenti $COI_{TV, \alpha}^{EXP}$ e $COI_{TF, \alpha}^{EXP}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2021 calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita illustrato nel paragrafo 4.2.

Focus sulla gradualità

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 delle legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Parametri		Range di		Valore scelto
		min	max	
Y1	Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,25	-0,06	-0,25
Y2	Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo	-0,20	-0,03	-0,20
Y3	Grado di soddisfazione degli utenti	-0,05	-0,01	-0,05
Y	Totale			-0,50
(1+ Ya)	Coefficiente di gradualità			0,50

Per l'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'art. 16 del MTR e riportati nella tabella, si è tenuto conto di:

- **Y1** : essendo la percentuale di raccolta differenziata di inferiore rispetto agli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore minimo;
- **Y2** : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è ritenuto di scegliere il valore minimo come coefficiente di gradualità;
- **Y3** : il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore minimo.

Per il parametro *r*, che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1.

Componenti a Conguaglio

I valori delle componenti a conguaglio RCTV e RCTF, per il Comune di Catenanuova, sono stati valorizzati rispettivamente:

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV}=0$

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}=0$

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell'MTR 443/2019/R/RIF :

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+y)RC_{TV}/r = 0$

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+y)RC_{TF}/r = 0$

Rate di conguaglio residue 2020

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021:

n. rate di conguaglio: 3

1° Rata Conguaglio Variabile RC2020 € -19.889,00

1° Rata Conguaglio Fissa RC2020 € 9.636,00

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR vengono dettagliati i ricavi ottenuti dalla vendita di materiali e energia, i quali verranno ricondizionati mediante l'applicazione del fattore di Sharing.

- ☐ Valore $Ar=0$
- ☐ Valore $Ar_{conai}=0$

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+\omega)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

I fattori di *sharing* previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro b , fattore di *sharing* dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di *sharing* per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali suggeriti all'ATO per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

Il parametro b scelto è pari a **0,6**

3.

Il fattore ω scelto è **0,1** e quindi il parametro $b(1+\omega)$ assume il valore di **0,33**.

Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19

In base alle disposizioni dell'autorità le componenti di costo COVTV e COVTF 2021 destinate alla copertura dei costi in relazione all'emergenza sanitaria fanno riferimento a:

- COVTV 2021: Variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia differenziate che indifferenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 1 MTR 443/2019/R/RIF);
- COVTF 2021: Variazioni della componente di spazzamento e lavaggio strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni (art. 7bis comma 2 MTR 443/2019/R/RIF);

In relazione ai costi da sostenere per l'annualità 2021 legate all'emergenza sanitaria COVID19 il calcolo dei valori risulta il seguente:

COVTV, exp = 0

COVTF, exp = € 0

Verifica valore del coefficiente C192021

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C192021 può assumere un valore massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi che verranno sostenuti dal gestore o dal comune al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19. Sulla base dei costi determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente:

VALOREC192020=0,00%

Determinazione del valore della Componente a conguaglio

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento per l'anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed è quindi stato aggiornato sulla base dell'indice medio ISTAT dello 0.90% (art.15 comma 15.2 MTR 443/2019/R/rif).

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno 2019. In particolare:

$$RCTV, a = \sum TV_{a-2new} - \sum TV_{a-2}$$

$$RCTF, a = \sum TF_{a-2new} - \sum TF_{a-2}$$

Note al calcolo

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-1 forniti dal gestore. Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. L'Autorità ammette comunque (cfr. art. 4, co. 5, della delibera n. 444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibrio, se necessario, l'importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF".